

Gli Stati membri possono accettare copie del documento di cui al primo comma, debitamente autenticate dall'autorità competente. Qualora accettino le copie di tali documenti, gli Stati membri sono tenuti a riferirlo nella comunicazione trasmessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, per ciascun richiedente.

3. Sono esclusi dall'assegnazione gli operatori che al 1° gennaio che precede il periodo contingente annuale di cui trattasi abbiano cessato l'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni bovine.

4. La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1 può avvalersi di tali importazioni di riferimento per la presentazione della domanda.

Articolo 3

1. Le domande di diritti d'importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto a un registro nazionale dell'IVA.

2. Le domande di diritti di importazione vertono su un quantitativo di almeno 50 capi e non superiore al 5% del quantitativo disponibile.

Qualora le domande superino il quantitativo di cui al primo comma, non si tiene conto del quantitativo in eccesso.

3. Le domande di diritti di importazioni sono presentate entro le 13.00, ora di Bruxelles, del 15 giugno precedente il periodo contingente annuale di cui trattasi.

Tuttavia, per il periodo contingente che va dal 1° agosto 2005 al 30 giugno 2006, le domande di diritti di importazione sono presentate entro le ore 13.00, ora di Bruxelles, del decimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4. Ogni interessato può presentare una sola domanda per il contingente di cui all'articolo 1. Qualora uno stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

5. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno

lavorativo dal termine del periodo di presentazione delle domande, un elenco con il nome e l'indirizzo dei richiedenti e i quantitativi richiesti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all'inesistenza di domande, sono trasmesse a mezzo fax o e-mail, utilizzando il modulo riprodotto nell'allegato I o secondo altre forme comunicate dalla Commissione agli Stati membri.

Articolo 4

1. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, la Commissione decide al più presto in che misura possano essere accolte le domande.

2. Se i quantitativi oggetto delle domande di cui all'articolo 3 superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se l'applicazione del coefficiente di riduzione di cui al primo comma dà esito ad un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, gli Stati membri assegnano i quantitativi da importare mediante estrazione a sorte per partite di 50 capi. L'eventuale quantitativo residuo di meno di 50 capi costituisce una sola partita.

Articolo 5

1. La cauzione relativa ai diritti d'importazione è fissata a 3 EUR per capo. Essa è costituita presso l'autorità competente insieme alla presentazione della domanda di diritti d'importazione.

2. È obbligatorio chiedere titoli di importazione per i quantitativi ottenuti. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

3. Se a causa dell'applicazione del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, il numero dei diritti di importazione da assegnare risulta inferiore a quelli richiesti, la cauzione costituita viene immediatamente svincolata in proporzione.

Articolo 6

1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli di importazione.